

## L'IRAN DOPO LO SNAP-BACK DEL 5 NOVEMBRE 2018

di Marco Padovan e Giulia Levi



Come già anticipato nel numero di ottobre, il **5 novembre 2018** ha costituito una data spartiacque per le aziende italiane operanti in Iran. Infatti, il secondo blocco di **sanzioni** statunitensi extraterritoriali è stato ripristinato e, inoltre, anche i soggetti designati ai sensi dell'*Executive Order 13599* (EO 13599) - tra cui la maggior parte delle **banche iraniane** che, prima della conclusione del JCPOA (*Joint Comprehensive Plan of Action*), risultavo inserite nella cosiddetta lista SDN - sono stati ri-trasferiti in quest'ultima *blacklist* redatta dal Tesoro USA.

Peraltro, tale scadenza è stata preceduta - in data **16 ottobre 2018** - da un *round* di designazioni (ai sensi dell'*Executive Order 13224*), con efficacia extraterritoriale e non coperte dal cosiddetto "Regolamento di blocco", che ha coinvolto alcuni tra i maggiori **operatori economici iraniani**: si pensi, ad esempio, a Bank Mellat, Mehr Eqtesad Bank, Parsian Bank, Sina Bank, nonché al più grande produttore mediorientale di acciaio (Esfahan's Mobarakeh Steel Company) ed al principale produttore iraniano di trattori e macchine agricole (Iran Tractor Manufacturing Company).

### Sanzioni secondarie al settore energetico

Tra le sanzioni più rilevanti, reintrodotte dallo scorso 5 novembre, vi sono quelle relative al settore energetico iraniano. In particolare, per le imprese italiane ed europee, è ormai **vietata la fornitura** in Iran di beni, servizi o altri tipi di supporto destinati al **settore Oil & Gas**, di valore unitario pari o superiore a 1 milione di USD oppure il cui valore aggregato sia pari o superiore a 5 milioni di USD nell'arco di dodici mesi. Parimenti, è vietata la fornitura in Iran di beni, servizi o altri tipi di supporto - che contribuiscano, in modo diretto e significativo, al mantenimento o all'espansione della produzione interna di **prodotti petrolchimici** - aventi un valore unitario pari o superiore a 250.000 USD o il cui valore aggregato sia pari o superiore a 1 milione di USD nell'arco di dodici mesi.

### Significant Reduction Exception: un temporaneo vantaggio per l'Italia

Per quanto riguarda, invece, le importazioni di petrolio dall'Iran, notevole eco mediatica ha avuto la cosiddetta *Significant Reduction Exception* (SRE), annunciata dal Segretario di Stato statunitense Michael R. Pompeo il 5 novembre scorso. L'Italia è, infatti, tra i Paesi beneficiari della SRE, insieme a Cina, India, Grecia, Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Turchia, rientrando tra i Paesi che - secondo gli Stati Uniti - hanno significativamente ridotto le proprie importazioni di petrolio dall'Iran nel corso degli ultimi mesi. Tale "esenzione" implica che l'Italia possa continuare, esclusivamente **per ulteriori sei mesi**, a importare dall'Iran **limitate quantità di petrolio**.


Di particolare interesse è anche la possibilità, prospettata dall'OFAC nella sua FAQ n. 259, di **trasferire i corrispettivi** per l'acquisto di petrolio nel regime di SRE **in uno special purpose account** presso un ente creditizio italiano, conto dove potrà essere poi addebitato il prezzo di separate operazioni di esportazione da parte di entità italiane verso l'Iran (purché tali ultime esportazioni non rientrino nei settori sanzionati e non coinvolgano soggetti in SDN).

### "Vecchi" e "nuovi" SDN: verso il blocco del sistema bancario iraniano

Come anticipato, lo scorso 5 novembre è avvenuto anche un aggiornamento della SDN List. Complessivamente, le persone ed entità designate in SDN sono state circa settecento, di cui trecento soggetti non precedentemente designati dall'EO 13599. Si sottolinea che non tutte queste designazioni hanno efficacia extraterritoriale: tale estensione tocca solo quei soggetti espressamente qualificati come "*subject to secondary sanctions*".

Le **designazioni** più eclatanti, **aventi efficacia extraterritoriale**, hanno riguardato **grossi operatori economici iraniani** - come la società di investimento Ghadir o la Tabriz Petrolchemical Company - nonché





la maggior parte delle **banche iraniane**, tra cui Bank Saderat, Bank Melli, Bank of Industry and Mine.

Le suddette designazioni, unite alla progressiva **disconnessione** della maggior parte degli istituti finanziari iraniani **da SWIFT** (ulteriore restrizione reintrodotta a partire dal 5 novembre), stanno rendendo estremamente difficoltosa l'operatività tramite il sistema bancario iraniano; al fine di evitare i danni che deriverebbero da un totale blocco delle comunicazioni tra banche europee ed iraniane (sebbene alcune di queste ultime, non soggette a sanzioni secondarie, non risultino ancora disconnesse), è in corso di valutazione l'utilizzo di **sistemi alternativi** a SWIFT. È il caso, ad esempio, del circuito TARGET (costituente un sistema di comunicazione tra Banche Centrali, utilizzabile con o senza SWIFT) oppure del circuito SEPA (attualmente privo di blocchi verso l'Iran) oppure anche di un sistema di comunicazione interbancaria sviluppato dalla Banca Centrale dell'Iran, che porta il nome di SEPAM, cui al momento non risultano aderire le banche italiane.

## Conclusioni

La **situazione** degli operatori italiani in Iran, sia commerciali sia finanziari, è **particolarmente critica**. La risposta delle istituzioni europee tarda ad arrivare: il Regolamento di blocco resta sostanzialmente inattuato, come pure ancora inattuato è il progetto dello *Special Purpose Vehicle* (SPV) - strumento che avrebbe dovuto garantire la continuità delle relazioni commer-

ciali tra piccole-medie imprese europee e Iran - nonostante le proposte di Francia e Germania di "ospitare" l'SPV all'interno del proprio territorio.

Attualmente, dunque, molte imprese e banche italiane potrebbero rimanere inermi al **bivio: continuare ad operare** con determinate controparti iraniane, rischiando di essere a loro volta sanzionate dall'OFAC (e, comunque, avendo rilevanti difficoltà a trovare banche italiane disposte ad assisterli), oppure **interrompere qualsiasi relazione** con tali soggetti, rischiando di incorrere nelle sanzioni previste dal Regolamento di blocco (ove questo venisse effettivamente applicato) contro coloro che attuino - senza autorizzazione della Commissione - le misure extraterritoriali statunitensi.

È una navigazione difficile e complessa, soprattutto per quegli operatori la cui attività rientra nel perimetro (o è contigua) dei settori colpiti dalle sanzioni extraterritoriali USA, dove più violento e paradossale è il conflitto tra l'**aggressività statunitense** e le **fleibili reazioni europee**; flebili reazioni che, peraltro, rischiano di innescare litigi intra-europei, senza alcun reale vantaggio né per il commercio con l'Iran né per la politica estera unionale. Sebbene sia auspicabile un intervento chiarificatore delle autorità competenti, italiane ed europee, la sensazione è che la navigazione sia "subacquea", con **soluzioni ad hoc** - ideate dai singoli operatori - **senza condivisione sistemica**, per il timore di attirare l'attenzione degli alleati atlantici in una fase di profonda debolezza politica europea.

**Marco Padovan:** Avvocato, ha fondato nel 2002 lo Studio Legale Padovan di Milano, dopo una lunga carriera alla Banca Europea per gli Investimenti di Lussemburgo e alla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo di Londra. Il suo studio si occupa di *export control* e di sanzioni economiche internazionali per le imprese che operano in mercati particolarmente complessi.

**Giulia Levi:** dopo aver maturato esperienza nella contrattualistica commerciale nazionale e internazionale, collabora con lo Studio Legale Padovan da novembre 2017, dove si occupa di sanzioni economiche internazionali ed *export control*.

